

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

(Novembre 2011)

AMBIENTE

Parole chiave	<i>Inquinamento acque, nitrati</i>
Riferimento	GUUE 4 novembre 2011 n. L287
Estremi	Commissione europea - Decisione 3 novembre 2011, n. 2011/721/UE
Titolo	Decisione di esecuzione della Commissione del 3 novembre 2011 che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/Cee del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
Contenuti	<p>La deroga richiesta riguarda l'intenzione dell'Italia di consentire, nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, l'applicazione fino a 250 kg di azoto per ettaro per anno da effluenti bovini e da effluenti suini trattati in aziende agricole con almeno il 70 % di colture con stagioni di crescita prolungate e con grado elevato di assorbimento di azoto.</p> <p>I dati relativi alla qualità dell'acqua mostrano che nell'89% delle acque sotterranee nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, la concentrazione di nitrati è inferiore a 50 mg/l, mentre il 63 % presenta una concentrazione di nitrati inferiore a 25 mg/l. Per quanto riguarda le acque superficiali, la concentrazione media di nitrati è inferiore a 25 mg/l in oltre il 98 % dei siti di monitoraggio e in nessun caso supera 50 mg/l.</p> <p>Le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto possiedono oltre il 70 % del patrimonio zootecnico in Italia.</p> <p>Sulla base di queste considerazioni, la Commissione ha ritenuto che il quantitativo annuo proposto di 250 kg di azoto per ettaro da effluenti bovini e da effluenti suini trattati non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi della direttiva 91/676/CEE, purché siano rigorosamente rispettate alcune condizioni.</p> <p>Pertanto, la presente decisione si applica su base individuale alle aziende agricole la cui superficie è coltivata per almeno il 70 % a colture con stagioni di crescita prolungata e con grado elevato di assorbimento di azoto, subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.</p>
Link	www.eur-lex.europa.eu

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

Parole chiave	<i>Rifiuti, obiettivi di riciclaggio</i>
Riferimento	GUUE L 310 del 25.11.11
Estremi	Decisione 2011/753/UE della Commissione del 18 novembre 2011
Titolo	Regole e modalità di calcolo per il rispetto degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti
Contenuti	<p>La commissione ha ritenuto necessario determinare una modalità di calcolo della quota di rifiuti urbani e di rifiuti da costruzioni e demolizioni che è preparata per il riutilizzo, riciclata o recuperata, per verificare e controllare il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE</p> <p>Gli stati membri verificano il rispetto degli obiettivi di cui all'art.11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/Ce calcolando il peso dei flussi di rifiuti che sono prodotti e i flussi di rifiuti che sono preparati per essere riutilizzati, riciclati o che sono stati sottoposti ad altra forma di recupero di materiale in un anno civile.</p> <p>Il peso dei rifiuti preparati per essere riutilizzati, riciclati o recuperati è determinato calcolando la quantità di rifiuti impiegati nella preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio finale o altri processi di recupero finale di materiale.</p> <p>In caso di raccolta differenziata dei rifiuti o se la produzione di un impianto di selezione è sottoposta a processi di riciclaggio o altra forma di recupero di materiale senza perdite significative, il peso dei rifiuti in questione può essere considerato equivalente al peso dei rifiuti preparati per essere riutilizzati, riciclati o sottoposti ad altra forma di recupero di materiale.</p> <p>Se il calcolo degli obiettivi è applicato al trattamento aerobico o anaerobico dei rifiuti biodegradabili, la quantità di rifiuti sottoposti al trattamento aerobico o anaerobico può essere contabilizzata come riciclata se il trattamento produce compost o digestato che, eventualmente previo ulteriore trattamento, è utilizzato come prodotto, sostanza o materiale riciclato per il trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia.</p> <p>L'art. 3 si occupa del dettaglio dei rifiuti urbani e l'art. 4 dei rifiuti da costruzioni e demolizione.</p>
Link	www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Quote CO₂</i>
Riferimento	GUUE L308 del 24.11.11
Estremi	Regolamento (UE) N.1210/2011 della Commissione del 23 novembre 011
Titolo	Modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, il volume delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

	all'asta prima del 2013
Contenuti	<p>Il Regolamento è lo strumento per il passaggio dal secondo al terzo periodo del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione.</p> <p>Modifica alcune parti del regolamento 1031/2010, tra cui, per esempio, le quote che ogni Stato Membro deve mettere all'asta sotto forma di contratti, non prevedono più la modalità "forwards", ovvero quella dei contratti assistiti stipulati al di fuori del mercato regolamentato.</p> <p>L'allegato I stabilisce per ogni Stato Membro la quota di emissioni da mettere all'asta a partire dal 2013.</p>
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:308:0002:0014:IT:PDF

Parole chiave	<i>Albo gestori</i>
Riferimento	GU n. 259 del 7-11-2011
Estremi	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – COMUNICATO –
Titolo	Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 26 ottobre 2011
Contenuti	<p>L'Albo nazionale gestori ambientali è stato istituito dal D.Lgs 152/06 e succede all'Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal D.Lgs 22/97.</p> <p>Ai sensi del D.Lgs 22/97 avevano l'obbligo di iscrizione all'Albo le imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi (esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedono la quantità di 30 Kg al giorno o di 30 litri al giorno effettuati dai produttori degli stessi rifiuti), nonché le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti. (*)</p> <p>Il testo della Deliberazione riguardante la cancellazione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali per mancato aggiornamento dell'iscrizione ai sensi dell'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni e integrazioni» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albogestoririfiuti.it</p> <p>(*) fonte: http://www.albogestoririfiuti.it/</p>
Link	http://www.ingegneri.info/legge-scheda-20124.html

Parole chiave	<i>Ambienti di lavoro, sicurezza</i>
Riferimento	GU n.260 del 8-11-2011
Estremi	DPR 14 settembre 2011 n. 177
Titolo	Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Contenuti	<p>Il decreto regola la sicurezza nei lavori in "ambienti confinati" o sospetti di inquinamento. Le principali misure previste dal provvedimento sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obbligo per le imprese e per i lavoratori autonomi, in aggiunta agli obblighi già previsti dal D.Lgs. 81/08, di effettuare specifica informazione, formazione e addestramento – con verifica di apprendimento e aggiornamento periodico – relativamente ai rischi propri di "ambienti confinati", nonché alle specifiche procedure di sicurezza e di emergenza da mettere in atto (la formazione dovrà essere estesa anche al datore di lavoro); - obbligo per le imprese di dotarsi di idonei D.P.I. e attrezzature di sicurezza (es.: maschere protettive, imbracature di sicurezza, etc.), strumentazione e attrezzature di lavoro (es.: rilevatori di gasi, respiratori, etc.) idonei a prevenire i rischi propri delle attività lavorative; - obbligo per le imprese che eseguono lavori in ambienti confinati di disporre di "personale esperto" in numero non inferiore al 30% (si intende "persona esperta" un lavoratore con esperienza almeno triennale nei lavori in "ambienti confinati"); - obbligo per il committente di informare, prima dell'accesso nello spazio confinato, tutti i lavoratori impegnati in merito a tutti i rischi presenti nell'area di lavoro. - applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell'impresa appaltatrice ma nei confronti di qualunque soggetto della "filiera", incluse le eventuali imprese subappaltatrici <p>Entrerà in vigore il 23 novembre il Regolamento di esecuzione dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del TU/81 sulle "nuove norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti"</p>
Link	www.gazzettaufficiale.it

Parole chiave	<i>Sostanze pericolose, sanzioni</i>
Riferimento	GU n.266 del 15-11-2011
Estremi	DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 186
Titolo	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006.
Contenuti	<p>All'art. 3 vengono riportate in dettaglio le sanzioni previste per la violazione dell'obbligo derivante dagli articoli 4, 11 e 61 del regolamento in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio.</p> <p>Le pene pecuniarie applicate in caso di mancata ottemperanza delle prescrizioni citate vanno da 15.000 a 90.000 euro.</p> <p>All'art. 4 vengono riportate le sanzioni applicate in caso di violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 5, 6, 8 e 49 del regolamento in materia di informazioni su sostanze e miscele.</p> <p>L'art.5 riguarda la violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 7 del regolamento in materia di sperimentazione su animali e sull'uomo.</p> <p>L'art. 6 riporta le sanzioni in caso di violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 10, 12 e 15 del regolamento in materia di revisione della classificazione, limiti di concentrazione e fattori M.</p> <p>Gli art. 7 e 8 sanzionano il mancato rispetto del regolamento in materia di etichettatura e imballaggio.</p> <p>Il decreto prevede generalmente sanzioni amministrative (da 3.000 a 150.000 euro), e sanzioni penali (arresto fino a 3 mesi o ammenda da 40.000 a 150.000 euro), applicabili nei casi in cui siano state svolte sperimentazioni su esseri umani. L'attività di controllo ufficiale è prerogativa del Ministero della salute e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
Link	www.gazzettaufficiale.it

Parole chiave	<i>Merci pericolose, trasporto</i>
Riferimento	GU n. 274 del 24-11-2011
Estremi	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DM 25 ottobre 2011
Titolo	Modifiche al decreto 10 giugno 2004 relativo alle procedure per l'approvazione di imballaggi, di Gir e di grandi imballaggi destinati al trasporto su strada di merci pericolose.

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

Contenuti	<p>Vengono introdotte le seguenti modifiche:</p> <p>Nel decreto dirigenziale del 10 giugno 2004 l'acronimo ADR e' sostituito con "ADR/RID/ADN".</p> <p>Al comma 1 dell'art. 1 del decreto dirigenziale 10 giugno 2004 sono aggiunte le seguenti alinee:</p> <p>g) "ADR" l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modifiche;</p> <p>h) "RID" il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF) conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modifiche;</p> <p>i) "ADN" l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modifiche.</p>
Link	http://www.agrinews.info/legge-scheda-20159.html

ENERGIA

Parole chiave	<i>Gas, ambiti territoriali</i>
Riferimento	GU n. 252 del 28-10-2011 - Suppl. Ordinario n.225
Estremi	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 18 ottobre 2011 -
Titolo	Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale.
Contenuti	<p>Il presente provvedimento interessa i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale definiti nell'Allegato 1 del decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico, fatte salve le prerogative statutarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.</p> <p>Si riportano alcuni dei criteri seguiti nell'individuazione dei comuni per ambito, in particolare per quelli nuovi che sono 90 ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i comuni interconnessi devono appartenere allo stesso ambito; qualora un comune sia servito da più impianti di distribuzione di gas naturale, si considera che il comune sia servito solo dall'impianto prevalente, cioè dall'impianto che serve il maggiore numero di clienti nel territorio comunale, - i comuni appartenenti ad un ambito devono essere contigui; - l'ambito deve avere almeno 50.000 clienti effettivi
Link	http://www.ingegneri.info/legge/20101.html

Parole chiave	<i>Nucleare, sicurezza impianti</i>
Riferimento	GU n. 266 del 15-11-2011
Estremi	DECRETO LEGISLATIVO 19 ottobre 2011, n. 185
Titolo	Attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari.
Contenuti	<p>Il D.Lgs. 185/2011 attua la direttiva EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari, partendo dalle principali norme internazionali di sicurezza nucleare che comprendono i criteri di sicurezza elaborati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) e quelli espressi nella convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994, convenzione internazionale volta a migliorare la sicurezza nucleare a livello mondiale. Quest'ultima si propone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di conseguire e mantenere un elevato livello di sicurezza nucleare attraverso il miglioramento delle misure nazionali e la cooperazione tecnica - istituire e mantenere, negli impianti nucleari, difese efficaci contro i rischi radiologici al fine di proteggere l'uomo, l'ambiente, ecc... - prevenire gli incidenti nucleari e mitigarne le conseguenze qualora tali incidenti dovessero avvenire <p>Tale convenzione si applica alla sicurezza delle centrali nucleari a scopo pacifico compresi gli impianti di stoccaggio, di lavorazione di materiali radioattivi che si trovano sullo stesso sito e che sono connessi all'esercizio della centrale (°)</p> <p>Le finalità del presente decreto sono "di mantenere e promuovere il continuo miglioramento della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione delle attività nucleari in atto derivanti dal pregresso programma nucleare, riguardanti la disattivazione o la gestione degli impianti nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi associati a tali impianti, l'esercizio dei reattori di ricerca attualmente operanti sul territorio nazionale e le strutture di stoccaggio del combustibile irraggiato, nonché la loro successiva disattivazione".</p> <p>(°) Fonte: http://europa.eu/legislation_summaries/energy/nuclear_energy/l27053_it.htm</p>
Link	www.gazzettaufficiale.it

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

BANDI

Estremi	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 11 OTTOBRE 2011
Riferimento	GU n. 260 del 8-11-2011
Titolo	Termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni per la realizzazione di progetti transazionali di sviluppo sperimentale e ricerca industriale nel settore delle biotecnologie, nell'ambito del Programma comunitario EUROTRANS-BIO
Contenuti	<p>Il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione 5 milioni di euro, a valere sul FIT (Fondo per l'Innovazione Tecnologica), per supportare progetti transazionali di innovazione industriale in tutti i campi applicativi delle biotecnologie.</p> <p>I progetti che potranno partecipare alla domanda di finanziamento dovranno essere proposti da partenariati composti da imprese italiane e imprese europee, non è obbligatoria la presenza degli organismi di ricerca.</p> <p>Il bando mira a contribuire allo sviluppo tecnologico innovativo contribuendo a progetti di ricerca applicata e sviluppo sperimentale.</p>
Data scadenza	1° febbraio 2012
Link	http://www.sviluppoeconomico.gov.it

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*